

2975/2023 R.G.



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale a trattazione scritta dell'udienza del 18/3/2026**

Il Giudice,
lette le note di udienza depositate in vista dell'udienza cartolare del 18/3/2024 e le
conclusioni rassegnate dalle parti,
emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.

Il giudice
Dott.ssa Monica Kumbasar



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del GOP dott.ssa Monica Kumbasar, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al **n. 2975/2023** R.G. promossa

da

Parte_1 (P. Iva *P.IVA_1*), con sede legale in Correggio (RE) in via Fosdondo n. 48, , in persona del suo legale rappresentante pt *Parte_2* rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Paola La Brocca (indirizzo pec per le notificazioni e comunicazioni: *Email_1*);

- attrice opponente -

contro

Controparte_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_2*), con sede in via G. Davoli n.4, Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra *CP_2*, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via San Martino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Ferrari (indirizzo di PEC per le notificazioni e comunicazioni: *Email_2* in virtù di procura in atti;

- convenuta opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo; pagamento somme.

CONCLUSIONI

Per **PARTE OPPONENTE**: “Voglia l’On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,

- **In via pregiudiziale in rito**, da considerarsi del tutto assorbente rispetto alle successive richieste, accogliere la presente opposizione e per l’effetto dell’**exceptio compromissi** dichiarare la propria incompetenza con remissione del giudizio al Collegio arbitrale;

- **In via preliminare in merito** accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all’ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;

- **In via riconvenzionale** accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi da Parte_1 (P. Iva P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 (C.F. C.F._1), in conseguenza della vicenda in atti, condannare Controparte_1 con sede legale in Reggio Emilia (RE) in via G. Davoli n.4, P.Iva P.IVA_2 , in persona della Sig.ra CP_2 , nella sua qualità di rappresentante legale, al pagamento in favore di Parte_1 a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di € 75.043,26 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto Salvo ogni altro diritto.”

Per **PARTE OPPOSTA**: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, per i motivi esposti nelle difese di Controparte_1 o per ogni altro e diverso titolo:

in via preliminare: anche previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1007/2023 del 28.5.2023 del Tribunale di Reggio Emilia, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;

in subordine, in via preliminare: anche previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto

ingiuntivo n. 1007/2023 del 28.5.2023 del Tribunale di Reggio Emilia limitatamente alle somme non contestate, riconosciute come dovute dall'opponente (Euro 15.631,96);

– nel merito: respingere l'opposizione e tutte le domande riconvenzionali proposte da Pt_1 Parte_1 perché infondate in fatto e diritto, oltre che non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

– in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e/o della domanda riconvenzionale, condannare [...] Pt_1 al pagamento delle somme di cui sarà accertata la debenza in favore di CP_1 [...] con eventuale compensazione dei crediti eventualmente reciprocamente vantati.

in ogni caso: • con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, spese generali e successive occorrendo;

• accertata la finalità temeraria dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da Parte_1 condannarla, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento nella misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero secondo l'equo apprezzamento del giudice;"

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 07.07.2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1007/2023 emesso in data 28/5/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia con il quale era stata condannata a pagare alla Controparte_1 la somma di € 67.712,69, oltre interessi e spese a saldo della fattura n. 41 del 16/4/2023 avente ad oggetto l'ultimo sal, comprensivo di ritenute a garanzia, del contratto di subappalto *inter partes* n. 44 del 21/2/2020 - Commessa 19/02253 Palazzetto dello Sport di Guastalla - CIG 7748764257 e il CUP F87Bo8000010002, nonché le lavorazioni extra contratto eseguite da Controparte_1 nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale.

In via preliminare l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito sull'assunto che nella fattispecie opererebbe la clausola arbitrale sub art. 23 del contratto suddetto.

Nel merito, ha contestato il credito azionato in monitorio dall'opposta, ad eccezione della somma di € 3.979,00 richiesta a titolo di sal del contratto 44 del 21/2/2020 e della somma di € 8.852,96 relativa a lavori extra aventi ad oggetto fornitura e posa di rifacimento bagni, oggetto di variante della committenza.

Nello specifico ha rilevato che le lavorazioni fatturate come extra dalla CP_1 rientrassero

invero nelle opere oggetto del contratto *inter partes* e, pertanto, fossero ricomprese nel corrispettivo pattuito; ha poi contestato l'inadempimento dell'opposta in quanto le lavorazioni non sarebbero state eseguite secondo la regola dell'arte, ovvero in ritardo ovvero solo parzialmente. Ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni asseritamente subiti che ha quantificato in € 75.043,26.

3. Si è costituita in giudizio *Controparte_1* con comparsa di costituzione e risposta in data 10/10/2023, contestando integralmente le avverse deduzioni.

In particolare l'opposta ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, stante la mancata sottoscrizione del contratto prodotto in giudizio e, in ogni caso, la natura vessatoria della clausola compromissoria che, avrebbe comunque richiesto l'espressa approvazione per iscritto, nella fattispecie mancante.

Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione ed ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e per la concessione della provvisoria esecutorietà.

4. Con ordinanza del 14.05.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione sulla somma non contestata di € 12.831,96.

La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con le prove orali all'esito delle quali, con ordinanza riservata la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 18/3/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione preliminare d'incompetenza del Tribunale adito sollevata dall'opponente, è fondata e merita accoglimento.

Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato.

1.1 Ed invero nel contratto di appalto *inter partes* in data 21/2/2020 (doc. 1 opponente) all'art. 23 titolato "*Risoluzione delle controversie*" è previsto: "*Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, e che non si sia potuta risolvere amichevolmente tra le Parti, sarà devoluta al giudizio di un Collegio di tre arbitri*". Nello stesso art. 23 viene poi compiutamente disciplinata la modalità per porre in essere il procedimento di arbitrato.

Orbene a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente *Controparte_1* ne ha contestato la fondatezza assumendo che il suddetto contratto sarebbe stato redatto unilateralmente dalla *Parte_1* non negoziato tra le parti e non sottoscritto dalla

Controparte_1 alla quale pertanto non sarebbe opponibile. In subordine l'opposta ha altresì eccepito l'omessa sottoscrizione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto non specificamente approvata.

All'uopo ha rilevato che *“la mera produzione di un file.pdf non firmato non è sufficiente a provare l'esistenza di un valido accordo, né tantomeno l'avvenuta pattuizione di una clausola compromissoria”* (cfr. da ultimo note conclusive autorizzate).

Va innanzitutto rilevato che per la clausola compromissoria è richiesta la forma scritta a pena di nullità.

Tuttavia, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando la volontà delle parti risulti da un documento scritto (anche se non firmato), purché l'adesione ad esso risulti in modo inequivocabile da comportamenti successivi o dalla produzione in giudizio del documento stesso per far valere pretese.

Orbene dalla documentazione versata in atti, dalle allegazioni dell'opposta e dall'istruttoria orale è stato provato in causa che la *Controparte_1* si è avvalsa del contratto n. 44 del 21/02/2020 ponendo pertanto in essere una condotta che dà conto dell'accettazione del vincolo contrattuale al quale ha dato esecuzione come la stessa ha confessato, e, conseguentemente, della clausola arbitrale in esso contenuta.

Si richiama in proposito, tra le altre, lo scambio di corrispondenza tra la *Parte_1* e la *CP_1* (cfr. doc. 14 parte opponente), la richiesta di pagamento del nono SAL del contratto di subappalto che costituisce oggetto della fattura azionata in monitorio (cfr. doc. 2 monitorio); le dichiarazioni rese dal teste di parte opposta *Testimone_1* che, sentito all'udienza del 26/6/2025 sulla circostanza di cui al capitolo 2 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c di parte opposta *“ Dica il teste se CP_1 veniva incaricata da Parte_1 di assisterla nella scelta del gruppo frigo da esterno con recuperatore e pompa di calore da installarsi presso il Palazzetto dello Sport di Guastalla (CODICE CUP dell'appalto F87Bo8000010002)”*, ha dichiarato: *“ si è vero, ne sono a conoscenza in quanto la CP_1 , che nel mi aveva incaricato di di fornirle un gruppo frigo in relazione ai lavori nel palazzetto dello sport di Guastalla, (non ricordo il periodo) mi ha mostrato le specifiche dell'appalto per cui è causa per determinare la scelta del gruppo frigo corretto. Preciso che io sono agente della Parte_3 , che nello specifico caso ha fornito il gruppo frigo tramite la Parte_1 Il mio interlocutore era la Parte_1 mi sono rapportato solo con la CP_1 fino alla fase esecutiva dell'ordine”* , con ciò confermando la vigenza del contratto di subappalto tra le parti in causa; e le dichiarazioni rese dal teste *Testimone_2* il quale,

sentito sulla circostanza di cui al capitolo di prova 1 di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc : “ *Dica il teste se in data 24 agosto 2022 venivano espletate le prove di funzionalità degli impianti meccanici e idrotermosanitari presso il Palazzetto dello Sport di Guastalla (CODICE CUP dell'appalto F87Bo8000010002) e con quale esito. Si mostri al teste il documento n. 5 del fascicolo della convenuta*”, ha risposto: “ *confermo e confermo anche il doc. 5 opposta che mi si rammostra che rappresenta il verbale di sopralluogo alla redazione del quale io ero presente; confermo anche l'esito dei le prove e confermo la firma ivi apposta come mia*” così confermando che la CP_1 ha dato esecuzione al contratto di subappalto che sostiene di non avere sottoscritto e che, conseguentemente, sarebbe inefficace nei suoi confronti.

Ed invero una parte non può "spezzare" il contratto a proprio piacimento: non è possibile pertanto invocare il medesimo documento per richiedere l'adempimento di alcune clausole (es. pagamento del nono SAL del contratto di subappalto e delle opere extra relative a quel contratto) e, contemporaneamente, rifiutare la clausola arbitrale eccependo la mancata firma del testo contrattuale.

Se una parte contesta la mancanza di firma sul contratto di subappalto ma, nei fatti, si avvale del contratto per agire nei confronti della controparte (ad esempio per chiedere il pagamento del corrispettivo, come nella fattispecie), non può sottrarsi all'applicazione della clausola arbitrale. La sua condotta pertanto equivale ad un'accettazione che la vincola a rivolgersi al collegio arbitrale anziché al giudice ordinario.

Ne consegue che la clausola contrattuale sub. art. 23 del contratto n. 44 del 20/02/2020 costituisce una chiara clausola compromissoria, la cui presenza, nel contratto costituente titolo della domanda rivolta a questo Giudice, osta all'esame nel merito della controversia, producendo, il patto compromissorio, da un lato un effetto positivo consistente nel conferire all'arbitro il potere di decidere la controversia in modo vincolante per le parti, e dall'altro, un effetto negativo consistente nell'impedire la cognizione della medesima controversia da parte dell'autorità giudiziaria.

Infondata altresì l'eccezione, sollevata dall'opposta, sotto il profilo della nullità della suddetta clausola compromissoria in quanto ritenuta vessatoria e quindi richiedente una doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c..

1.2 L'art. 1341 c.c., rubricato “*Condizioni generali di contratto*”, stabilisce che: «*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto*

conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono state specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenza, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

Il successivo art. 1342 c.c., rubricato "Contratto concluso mediante moduli o formulari", prevede che: *«Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente».*

A riguardo, la S.C., con indirizzo consolidato, ha già avuto occasione di affermare che «la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale è [...] conforme allo scopo della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 c.c., del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la loro applicazione al regolamento contrattuale, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale proprio in dipendenza della sua predisposizione in tal senso e, quindi, senza che rilevi la specificità della conclusione fra detto contraente e il predisponente, di modo che il primo abbia solo la scelta sul se stipulare o meno» (Cass. 26333/2011, in motivazione).

In particolare, è principio consolidato che la norma dell'art. 1341 c.c. «non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, sì che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi. Né, per configurare l'ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti» (Cass.1343/1976).

Più di recente si è ribadito che *«In tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle*

clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto» (Cass. 12153/2006; così anche Cass. 2208/2002, Cass. 2294/2001, Cass. 7626/1997).

È stato, altresì, precisato che «l'efficacia delle clausole vessatorie, tassativamente indicate nell'art. 1341 cod. civ., tra le quali rientrano le clausole compromissorie, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma primo, cod. civ.) ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma primo, cod. civ.), e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti» (ex plurimis, Cass. 4847/1986, Cass. 8407/1996, Cass. 4531/1999, Cass. 15385/2000, Cass. 11757/2006).

Nel caso di specie pertanto la clausola di cui all'art. 23 del contratto *inter partes* è perfettamente valida ed efficace essendo il contratto de quo concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti da quanto si evince chiaramente dal testo stesso del contratto e dagli atti di causa.

Va, quindi, dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 23 del contratto *inter partes* in data 20/02/2020, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di clausola compromissoria in arbitrato *"L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la*

declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (Cass. Sezioni Unite, Ordinanza n. 22433/2018).

Ne consegue che dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n°1007/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28/3/2023 a favore di *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* essendo la controversia devoluta all'arbitrato previsto dall'art. 23 del contratto n. 44 in data 20/2/2020 con conseguente difetto di giurisdizione del Tribunale adito.

Va, quindi, dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 23 del contratto *inter partes* in data 20/2/2020, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Occorre, difatti, rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza arbitrale, *"la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale"* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 24/09/2021, n. 25939).

2. Non si ravvisano motivi per compensare le spese processuali.

La fattispecie per cui è causa va ricondotta al disposto dell'art. 819 ter c.p.c., rubricato *"Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria"*, ai sensi del quale il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza (così recita la norma: [...] La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato [...]). L'art. 819 ter c.p.c. letto in combinato disposto con l'art. 91 c.p.c. ("Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa") conduce dunque a concludere che il Tribunale adito, una volta ritenutosi incompetente, si debba pronunciare con sentenza, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese. Del resto la scelta dell'ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere invocata, legittimamente, dall'ingiunto in fase di opposizione.

Senonché, se l'eccezione di proponibilità della domanda è – come nel caso di specie – tempestivamente e ritualmente sollevata dalla parte ingiunta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla ricorrente, l'esame dell'eccezione di compromesso assume rilevanza preliminare (cfr. Cass. 5262/1988) e, laddove tale eccezione risulti fondata,

il giudizio di merito non può che concludersi con la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, la quale incide sia sulla somma ingiunta sia sulle spese legali della fase sommaria, caducando integralmente quel provvedimento. Ne consegue che le spese legali della fase monitoria restano a carico del ricorrente (attore sostanziale) che ebbe ad anticiparle, anche senza la necessità di una espressa pronuncia sul punto. Quanto al presente giudizio di merito, si deve osservare che *Controparte_1* proponendo ricorso monitorio, poteva prevedere – o comunque ha accettato l'eventualità – che l'ingiunta opponesse il decreto ingiuntivo anche al solo fine di sollevare l'eccezione de qua.

Va rilevato inoltre che parte opposta non ha aderito all'eccezione ed anzi ne ha contestato la fondatezza. Poiché non vi è, pertanto, motivo per derogare al principio della soccombenza (e di causalità), le spese si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi delle fasi del giudizio in relazione al valore della causa. Alla parte opponente spetta, altresì, il rimborso delle spese vive, pari ad € 406,50 (di cui € 379,50 per C.U. ed € 27,00 per marca).

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta alla decisione di un collegio arbitrale per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 23 contenuta nel contratto intercorso tra le parti in data 20/02/2020;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1007/2023 emesso dal giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia 20 maggio 2026.

Il GOP

Dott.ssa Monica Santa Kumbasar